

Centrale dei Rischi - ente pubblico - segnalazione "a sofferenza" - obbligo di preavviso - insussistenza - situazione patrimoniale negativa - specifici indicatori - ricorrenza.

(d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.u. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, art. 242; Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi, Cap. II, Sez. 2, Par. 1.5)

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi di un Comune. Omissis il Comune ricorrente, con l'assistenza di un difensore, ha contestato la segnalazione a sofferenza effettuata alla Centrale Rischi della Banca d'Italia da parte della resistente, in relazione a un presunto credito derivante dalla cessione pro soluto di crediti per la fornitura di energia elettrica dell'anno 2009. In particolare, ha affermato che il credito era stato estinto con regolare adempimento al fornitore ancor prima della cessione, di guisa che il titolo esecutivo ottenuto dalla resistente e posto alla base della iscrizione pregiudizievole è illegittimo. La segnalazione è illegittima, altresì, per il mancato preavviso della prima iscrizione, e perché estranea al catalogo tassativo dei casi previsti dal Codice Deontologico in vigore dal 1 gennaio 2005 (G. U. del 23 dicembre 2004 n. 300) atteso che la natura del rapporto attiene alla fornitura di energia elettrica nell'ambito di una cessione di credito. Inoltre, l'intermediario ha proceduto ad una non corretta valutazione dell'intera esposizione per cassa dell'Ente Comunale prima di censire a sofferenza il presunto credito, il quale, sia pure contestato nell'ingente importo, interessava una entità finanziaria pienamente solvibile. La conseguenza di tale condotta illegittima è la produzione di un danno di immagine nei confronti del Comune in quanto ente pubblico, nonché notorie difficoltà operative con altri istituti di credito. Sulla base di tali premesse, il Comune ha chiesto all'Arbitro bancario finanziario di così provvedere: "riconoscendo il diritto del Comune di (...) di ottenere la cancellazione dell'illegittima iscrizione a sofferenza del 12 maggio 2015 alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, così come effettuata da (...); per l'effetto del comportamento illegittimo dell'intermediario finanziario in contrasto con il Codice deontologico e del trattamento dei dati personali, riconoscere al Comune di (...) il danno d'immagine e/o morale (...) che si quantifica in Euro 10.000,00, ovvero di quella somma maggiore o minore che l'A.B.F. vorrà determinare anche in via equitativa". Nelle controdeduzioni Omissis l'intermediario resistente ha precisato, in primo luogo, che in qualità di cessionario in un rapporto di factoring di un credito vantato da un fornitore di energia elettrica nei confronti del Comune ricorrente, a fronte del perdurante inadempimento di quest'ultimo otteneva dal

Tribunale competente un decreto ingiuntivo per l'importo € 87.024,84 oltre interessi e spese della procedura monitoria liquidate in complessivi € 1.538,00; il decreto non veniva opposto nei termini di legge pertanto passava in giudicato con conseguente apposizione della formula esecutiva in data 26 novembre 2013. Seguiva, pertanto, la notifica di atto di precetto, nonostante la quale, l'Amministrazione ugualmente non provvedeva al pagamento. A ciò va aggiunto che, in base alle risultanze amministrativo-contabili reperibili sul sito del Ministero dell'Interno, area Finanza Locale, emerge chiaramente la condizione di "Ente deficitario" del Comune. La situazione in cui versa quest'ultimo pertanto ha determinato l'insorgenza dell'obbligo della resistente di provvedere alla segnalazione del Comune presso la Centrale Rischi, ai sensi della Circolare n. 139 del 1991 della Banca d'Italia e dei successivi aggiornamenti, nella quale è contenuta anche la nozione di "insolvenza", con la quale non si intende indicare lo stato di incapacità al quale fa riferimento la legge fallimentare (art. 5 L fall.), ma, alla luce di una interpretazione teleologica, la situazione di difficoltà del debitore a far fronte in modo ordinario alle proprie obbligazioni. L'intermediario ha contestato, infine, anche l'esistenza di un danno risarcibile ed ha chiesto al Collegio di "accertare e dichiarare la legittimità della segnalazione in Centrale Rischi nei confronti del Comune di (...); rigettare la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal Comune di (...)". Il Comune ricorrente ha depositato note di replica, nelle quali ha sottolineato di avere fornito la prova documentale dell'avvenuto pagamento dell'obbligazione affermata dall'intermediario, sicché non potrebbe essere obbligato ad adempiere nuovamente, a fronte di un titolo illegittimo. Ha contestato, poi, l'asserita condizione di Ente deficitario del Comune, atteso che non sussistono nel bilancio dell'Ente degli squilibri strutturali tali da provocare il dissesto finanziario e ciò sarebbe venuto certamente in rilievo dall'esame valutativo, per gli specifici rapporti in corso, della situazione patrimoniale complessiva, ovvero della intera esposizione per cassa dell'Ente Comunale, prima di censire a sofferenza il presunto credito, il quale, sia pure contestato, interessava una entità finanziaria pienamente solvibile come emerge chiaramente dai crediti/debiti censiti in Centrale Rischi, della stessa Banca d'Italia. Ha ribadito, infine, la violazione delle norme di informazione e di procedimento nella segnalazione alla Centrale dei Rischi.

DIRITTO

Il Comune ricorrente ha contestato la legittimità della segnalazione del proprio nominativo nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella categoria c.d. "a sofferenza", per la violazione del relativo procedimento integrata dal mancato preavviso della segnalazione, nonché per l'insussistenza del presupposto sostanziale della situazione patrimoniale negativa, che notoriamente - sebbene non integralmente sovrapponibile alla nozione di insolvenza rilevante in sede fallimentare - deve determinare una sostanziale e generale incapacità di fare fronte alle proprie obbligazioni. Ciò premesso, per quanto riguarda il primo profilo di

contestazione, appare opportuno ricordare che la Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991, intitolata "Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi", precisamente nel Cap. II (Classificazione dei rischi), Sez. 2, Par. 1.5, prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza". Tuttavia, è pacifico che tale obbligo abbia la finalità di realizzare una esigenza di trasparenza nel rapporto tra intermediario e cliente, e non costituisce un requisito di validità; sicché la sua violazione può rilevare sotto il profilo della lesione dei principi di buona fede e correttezza, fonte di un eventuale diritto al risarcimento dei danni; e ciò sempre a condizione che ne siano allegati e provati i relativi presupposti, in quanto il perimetro del danno risarcibile è circoscritto ai pregiudizi derivanti dalla mancata informativa preventiva e non dalla segnalazione in sé, come prospettato nel caso di specie. Ed è stato più volte rilevato nelle decisioni dell'Arbitro bancario finanziario che è inconferente il richiamo al "Codice deontologico e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati" perché nella specie non si verte in tema di segnalazioni in SIC, ma in Centrale dei Rischi bancari gestita da Banca d'Italia, con applicazione dell'art. 1, co. 6, del richiamato Codice, a tenore del quale "il presente codice non riguarda i sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d'Italia" (ABF Roma decisione n. 260/2016, ABF Napoli decisione n. 5488/2015, ABF Napoli decisione n. 6314/2016). In riferimento alla contestata inesistenza del presupposto sostanziale della segnalazione c.d. "a sofferenza", la dettagliata allegazione e la cospicua documentazione depositata dall'Amministrazione ricorrente, al fine di dimostrare l'adempimento del debito, che, invece, avrebbe costituito la causa della segnalazione, non può essere presa in considerazione dal Collegio. Il credito dell'intermediario in questione – relativo al mancato pagamento delle fatture relative a un rapporto di fornitura, il cui credito era stato ceduto alla resistente – è stato, infatti, oggetto di una ingiunzione di pagamento, emessa su richiesta dell'intermediario, e la cui mancata opposizione ha reso definitiva la condanna; ne consegue che tutta la vicenda non può più essere messa in discussione e, comunque, oggetto di una valutazione diversa da quella cristallizzata nel provvedimento giudiziale. D'altro canto, la segnalazione contestata richiede una valutazione più ampia e generale, secondo quanto precisa anche la giurisprudenza, che ha affermato che "la segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario, riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione d'insolvenza" (Cass. 9 luglio 2014, n. 15609, e così anche il Collegio di

Coordinamento dell'ABF, nella decisione n. 611/2014). La natura di ente pubblico del debitore rende opportuno rinvenire sul piano della normativa di settore gli elementi equipollenti alla situazione di difficoltà accertabile per il soggetto privato. A tale proposito, la resistente ha prodotto un estratto della situazione della finanza locale predisposto dal Ministero dell'Interno nel quale è dichiarato che il Comune ricorrente è stato classificato come "deficitario", a riprova della legittimità della propria valutazione e del fatto che le possibilità di recupero del credito si presentano compromesse; all'opposto, l'Amministrazione istante ha osservato che proprio tale classificazione dimostrerebbe che non vi sono nella situazione patrimoniale squilibri strutturali tali da provocare il dissesto finanziario. A fronte di tali contrapposte interpretazioni, il Collegio ritiene che un elemento utile di giudizio può essere tratto dall'art. 242 del D.lgs. n. 267/2000 (t.u. enti locali), il quale, sotto la rubrica "individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli", dispone che "sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari (...)"; sembra, infatti, che il contenuto della dichiarazione di "ente deficitario" sia sostanzialmente ragguagliabile ai presupposti che per il soggetto privato sono ritenuti legittimanti la segnalazione "a sofferenza" e che, in buona sostanza, è l'ultima fase prima della dichiarazione di dissesto (art. 244), che, pur non potendo essere equiparata alla dichiarazione di fallimento dell'imprenditore, ha dellerilevanti conseguenze sull'operatività economica e finanziaria dell'Ente; sicché l'accertamento dello stato di deficit può avere un esito diverso dalla dichiarazione di dissesto solo a condizione che l'ente, che viene sottoposto a una serie di controlli, riesca ad dimostrare la capacità di copertura, in varie misure percentuali, dei costi dei servizi essenziali. Per quanto interessa la rilevanza ai fini delle segnalazioni in Centrale Rischi, l'elemento indiziario rappresentato dalla qualifica di ente deficitario non è smentito da una qualsiasi dimostrazione di solvibilità o, comunque, di disponibilità finanziaria tale da assicurare l'adempimento regolare delle proprie obbligazioni. Per questi motivi, il Collegio non valuta illegittima la condotta dell'intermediario che abbia proceduto alla segnalazione, e pertanto, ritiene che la domanda di cancellazione non possa essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.